

**Criteri attuativi per l'esonero dagli interventi compensativi
conseguenti alla trasformazione del bosco**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. Disposizioni di riferimento

1.1. Con i presenti criteri attuativi la Regione si adegua al Decreto del Ministro delle Politiche agricole, agroalimentari e forestali 7 ottobre 2020.

1.2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), è vietato ogni intervento di trasformazione del bosco, come definito al comma 1 del medesimo articolo. Possono essere autorizzati esclusivamente interventi che non determinino un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che siano stati preventivamente autorizzati, ove previsto, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e delle disposizioni dei Piani paesaggistici regionali.

1.3. Non possono essere trasformati e non può esserne mutata la destinazione d'uso del suolo i boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche individuati e riconosciuti dalla Regione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento.

1.4. Sono esenti dagli obblighi di compensazione tutti gli interventi di trasformazione delle aree escluse dalla definizione di bosco di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

1.5. Esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza edificazione di nuove costruzioni, non costituiscono bosco, per le materie di competenza dello Stato, le formazioni, le superfici e i manufatti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; pertanto tali attività non comportano obbligo di compensazione forestale.

L'esclusione dalla definizione di bosco ha inizio dall'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzate dalle strutture competenti e cessa al cessare delle medesime attività.

1.6. Sono altresì esclusi dalla definizione di bosco e, conseguentemente, dagli obblighi di compensazione forestale, gli interventi di trasformazione del bosco nelle aree che la Regione, con la legge forestale regionale, individua ad integrazione dei disposti dell'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.

1.7. La Regione, con la legge forestale regionale, provvede a recepire le disposizioni di cui sopra e stabilisce, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, i criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco, nonché le sanzioni amministrative e gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni dall'obbligo di compensazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. Interventi esclusi dall'obbligo di compensazione

2.1 La Regione con questo atto, adottato ai sensi dell'art. 22, comma 7, della legge regionale 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale), disciplina l'esenzione dall'obbligo di compensazione forestale.

2.2 Gli interventi esenti dall'obbligo di compensazione sono, oltre a quelli previsti dall'art. 12, commi 1 e 2, della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), quelli previsti dal D.M. 7 ottobre 2020 e cioè i seguenti:

a) trasformazioni del bosco autorizzate per il ripristino di habitat di interesse comunitario o riconosciuti dalla Rete Natura 2000, solo qualora ciò sia previsto negli strumenti di gestione o pianificazione vigenti per i siti Natura 2000, Parchi nazionali, Parchi naturali e alle Riserve naturali di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394, o in ogni altra area dichiarata di interesse naturalistico dalla legge regionale;

b) trasformazioni del bosco autorizzate in aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio; l'estensione di tale area è stabilita dalla Regione con il Piano antincendio di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), a condizione che l'eventuale rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere riconosciuta come bosco ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;

c) trasformazioni del bosco autorizzate in aree di pertinenza di immobili esistenti per riduzioni di superfici boscate non superiori a 2000 metri quadri a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerato bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;

d) trasformazioni del bosco autorizzate, quando richieste da un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale di estensione non superiore a 3 ettari. L'esonero dalla compensazione può essere concesso a condizione che le attività agricole e pastorali non cessino prima che siano decorsi almeno 10 anni dall'inizio delle attività stesse. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine, cessa anche l'esonero di cui al presente atto e il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione a bosco. Come previsto dal D.M. 7 ottobre 2020, i titolari delle autorizzazioni, nel caso di cessazione delle attività prima di 10 anni dall'inizio delle attività stesse, sono tenuti alle compensazioni previste ai commi 4 e 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

e) trasformazioni autorizzate per il recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico artistico;

f) trasformazioni autorizzate volte alla conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto, con l'obbligo di ritorno alla destinazione originaria nel caso in cui cessi l'attività di coltura castanicola. L'esonero dalla compensazione può essere concesso a condizione che l'attività castanicola non cessi prima che siano decorsi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

almeno 10 anni dall'inizio delle attività stesse. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine, cessa anche l'esonero di cui al presente decreto, ed il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione a bosco e, come previsto dal D.M. 7 ottobre 2020, i titolari delle autorizzazioni sono tenuti alle compensazioni previste ai commi 4 e 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

g) trasformazioni autorizzate per la realizzazione o adeguamento di opere di interesse pubblico, comprese quelle finalizzate alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi (es. fasce taglia o parafuoco), nonché di opere pubbliche, così come già previsto dall'art. 12, comma 1, lettera a), della L.r. n. 6/2005 o da altra normativa o dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;

h) trasformazioni che interessano una superficie forestale inferiore a 1000 metri quadrati, così come già previsto dall'art. 12, comma 2, della L.r. n. 6/2005.

3. Strutture regionali competenti

3.1. Fatta salva eventuale ulteriore vincolistica insistente sul bosco di cui è richiesta la trasformazione e di cui la Regione non detiene la competenza autorizzativa, le richieste sono valutate ed autorizzate previo accertamento da parte delle strutture regionali aventi competenza autorizzativa in materia di vincolo Idrogeologico ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. 3267/1923.